

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ANITORI)

Roma, 27 aprile 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (COM(2017) 150)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta assolve all'obbligo annuale, previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, di aggiornare il tasso di riduzione dei pagamenti diretti superiori ai 2.000 euro, al fine di rispettare i limiti di bilancio fissati in base al Quadro finanziario pluriennale, tenendo conto della previsione annuale di spesa per pagamenti diretti e della necessità di assicurare un ammontare ai fini di "riserva per le crisi nel settore agricolo", ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento;

considerato, in particolare, che:

- il citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha istituito una riserva finalizzata ad assicurare un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva è costituita mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti agli agricoltori, ai sensi del successivo articolo 26. L'importo della riserva è stabilito in 2.800 milioni di euro per il periodo 2014-2020, a prezzi del 2011, e, pertanto, la somma da inserire nel progetto di bilancio 2018, ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti;

- in base all'articolo 26 del predetto regolamento, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di spesa per il mercato agricolo e i pagamenti diretti agli agricoltori, fissati dal Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013), è stabilito, annualmente, un tasso di adattamento dei pagamenti diretti;

- la proposta di regolamento fissa il tasso di adattamento a una riduzione dell'1,388149 per cento dei pagamenti diretti, applicabile solo ai pagamenti richiesti nel 2017, superiori a 2.000 euro e ad esclusione della Croazia ove essi sono in corso di progressiva introduzione fino al 1° gennaio 2022,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare il necessario coordinamento dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), al fine di garantire il rispetto dei massimali e sottomassimali stabiliti alla rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere il predetto obiettivo. Peraltro, la proposta non incide sulle modalità e i tempi di erogazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri, poiché applica il tasso di adattamento a quelli relativi alle domande presentate nel 2017, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà effettivamente erogato all'agricoltore. Inoltre, la limitazione del tasso di adattamento ai soli pagamenti superiori a 2.000 euro consente di non gravare sugli agricoltori di più piccole dimensioni.

Fabiola Anitori